

Spett.le società
c.a. Amm.ne del Personale

Assago, 22 novembre 2021

Legge n. 165 del 19 novembre 2021 - Impiego delle "certificazioni verdi Covid-19" (cd. "Green Pass") nei luoghi di lavoro

Segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 20 novembre u.s. è stato pubblicato il testo della Legge n. 165 del 19 novembre 2021, di conversione -con modifiche- del Decreto Legge n. 127/2021 (cfr. nostre circolari del 23 settembre e dell'11 novembre uu.ss.).

Di seguito illustriamo le novità riguardanti l'utilizzo del cd. "green pass" nei luoghi di lavoro privati introdotte dalla Legge in titolo.

LAVORATORI SOMMINISTRATI

All'art. 3 del Decreto Legge n. 127/2021, come modificato dalla Legge in commento, è previsto che per i lavoratori in somministrazione la verifica del possesso del cd. "green pass" compete all'utilizzatore.

Il capo al somministratore resta l'onere di informare i propri lavoratori circa l'esistenza delle prescrizioni per l'accesso ai luoghi di lavoro.

CONSEGNA DEL CD. "GREEN PASS" AL DATORE DI LAVORO

Allo stesso art. 3 del Decreto n. 127/2021 è introdotta, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche, la possibilità per i lavoratori di richiedere al proprio datore di lavoro di consegnare una copia della propria certificazione verde Covid-19 (cd. "green pass"). In questo caso, per tutta la durata del periodo di validità del "green pass", detti lavoratori potranno essere legittimamente esentati dai controlli all'accesso da parte del proprio datore di lavoro.

SCADENZA DELLA VALIDITÀ DEL "GREEN PASS" IN CORSO DI PRESTAZIONE LAVORATIVA

Con l'introduzione dell'art. n. 3 bis è adesso previsto che la scadenza della validità della certificazione verde Covid-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste dagli artt. 9-quinquies e 9-septies. In tali casi, infatti, il lavoratore è legittimato a trattenersi sul luogo di lavoro *"per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro"*.

DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO MENO DI 15 DIPENDENTI

Dopo 5 giorni di assenza ingiustificata per mancanza della certificazione verde Covid-19, il datore di lavoro "può sospendere il lavoratore assente per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione".

Il contratto a termine per la sostituzione dei lavoratori assenti -per mancanza di "green pass"- può avere una durata non superiore a 10 giorni lavorativi, e può essere rinnovato entro il termine massimo del 31 dicembre 2021.

Anche in questo caso, la sospensione del lavoratore non può avere conseguenze disciplinari e dà diritto alla conservazione del posto.

A disposizione per ogni necessità in merito si porgono i nostri migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)